

COMMENTO

DICHIARAZIONI

Semplificata l'autodichiarazione Aiuti di Stato Covid-19

di Sandra Pennacini | 26 OTTOBRE 2022

La cd. comunicazione degli aiuti di Stato Covid-19 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell'economia nell'emergenza epidemiologica da Covid-19), a seguito di quanto disposto dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate numero 398976 del 25 ottobre 2022, è stata semplificata. Le novità introdotte riguardano la possibilità di omettere la compilazione del quadro A, nel rispetto di determinate condizioni che le seguito verranno esaminate. Restano comunque fuori dalla semplificazione taluni aiuti, relativi all'IMU, che dovranno sempre essere distintamente indicati.

Premessa

Fra gli aspetti più contestati dell'autodichiarazione degli aiuti di Stato COVID-19 vi era, da sempre, l'obbligo di dover compilare il quadro A – nel quale tutti gli aiuti ombrello, ottenuti sin dal principio della pandemia, devono essere analiticamente indicati – a carico anche dei beneficiari degli aiuti che hanno goduto di ammontari risibili e comunque ben lontani dalle soglie massime di aiuto stabilite in sede europea.

Tale obbligo di compilazione del quadro A ha impegnato per mesi contribuenti e i loro consulenti nella ricerca – non sempre semplice – di tutta la documentazione necessaria alla corretta indicazione, da effettuarsi peraltro con la massima attenzione posto che l'autocertificazione rimanda espressamente all'elencazione contenuta nel summenzionato quadro.

Con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate numero 398976 del 25 ottobre 2022 è stata posta la parola fine a tale problematica, e si assiste finalmente ad una semplificazione della comunicazione, con la possibilità di evitare la compilazione del quadro A nei casi più semplici, e che tuttavia sono i più comuni.

Nel seguito la disamina delle novità introdotte, e dei conseguenti riflessi sulla modulistica. Da non dimenticare, infine, le conseguenze relative agli obblighi di comunicazione degli aiuti di Stato al RNA.

La comunicazione aiuti covid-19 semplificata

Possono accedere alla comunicazione degli aiuti Covid-19 semplificata esclusivamente i soggetti che si trovano nelle **seguenti condizioni**:

1. aver conseguito esclusivamente aiuti rientranti nella Sezione 3.1 del Temporary Framework;

2. non aver superato i limiti di aiuto massimo imposti dalla summenzionata Sezione 3.1, in entrambi i periodi, così come elencati nella autocertificazione;
3. non aver fatto ricorso per alcun aiuto ai maggiori limiti concessi dalla Sezione 3.12 del summenzionato Temporary Framework.

Specularmente, sono esclusi dalla versione “semplicata” della comunicazione: i soggetti che hanno superato le soglie di aiuto di cui alla Sezione 3.1 del T.F., anche se il superamento avvenuto nel primo periodo viene assorbito dal secondo periodo (posto che occorre comunque riconoscere gli interessi), nonché coloro che si sono avvalsi delle maggiori soglie (subordinate al rispetto delle maggiori condizioni) di cui alla Sezione 3.12.

Nel rispetto di tutte le tre condizioni sopraelencate, il beneficiario degli aiuti ombrello sarà chiamato esclusivamente a presentare autodichiarazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) del rispetto dei limiti e delle condizioni del TF relativamente alla Sezione 3.1, senza tuttavia dover fornire alcuna elencazione dettagliata aiuti conseguiti, ovvero senza necessità di compilare il quadro A.

Il modello di comunicazione, aggiornato in ragione delle novità ora introdotte, **sarà disponibile a partire dal 27 ottobre 2022**.

Tale versione aggiornata si sostituisce alla precedente; tuttavia, resta ferma la facoltà di presentare autodichiarazione – anche laddove le summenzionate condizioni risultano rispettate – secondo le vecchie modalità, ovvero compilando il quadro A, posto che l'adozione della modalità semplificata di compilazione è facoltativa.

L'eventuale semplificazione **riguarda solo il quadro A**.

Al ricorrere dei casi di compilazione del **quadro B**, lo stesso dovrà essere ugualmente **predisposto** (impresa unica).

Per quanto riguarda il **quadro C** (aiuti IMU), lo stesso è sempre dovuto, posto che, come vedremo nel seguito, gli aiuti IMU sono gli unici a dover essere **distintamente indicati** nel quadro A, anche nella comunicazione semplificata.

Il **quadro D**, riguardando il caso di superamento delle soglie, è chiaramente **incompatibile** con la modalità semplificata di autocertificazione.

Se si intende presentare autodichiarazione utilizzando le **modalità semplificate**, occorrerà barrare all'interno dell'autodichiarazione resa ai sensi della Sezione 3.1 del Temporary framework la **casella di nuova introduzione ES**. Tale barratura corrisponde a rendere dichiarazione sostitutiva di atto notorio – ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 – di aver ricevuto nel periodo intercorrente dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 – ovvero nel periodo oggetto di monitoraggio – uno più aiuti tra quelli elencati nel quadro A, per nessuno dei quali si intende fruire dei limiti di quella Sezione 3.12, e che l'ammontare complessivo di tali aiuti non supera i limiti massimi consentiti di quella Sezione 3.1 della comunicazione della Commissione Europea del 19 Marzo 2020 C (2020) 1863 Final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia dell'attuale emergenza del Covid-19”, pro tempore vigenti, riportate nei successivi punto a) e b) dell'autocertificazione.

Il riferimento ai punti A) e B) vale quale richiamo al rispetto delle soglie, sia con riferimento al primo periodo di concessione degli aiuti, che al secondo periodo di concessione degli aiuti stessi, posto che in caso di superamento di anche una sola delle due soglie non è possibile accedere all'autodichiarazione in forma semplificata.

Quali aiuti devono comunque essere indicati al quadro A

In presenza di **autocertificazione semplificata** il quadro A non deve essere compilato.



Attenzione

Vi è tuttavia un'importante eccezione a questa indicazione generale, posto che sono esclusi dall'esonero qui in esame gli aiuti IMU. Ne consegue che in presenza di aiuti IMU, laddove si opti per la comunicazione semplificata, tali aiuti dovranno in ogni caso essere distintamente indicati e dovrà anche essere compilato il quadro C, nel quale devono essere elencati i Comuni ove sono ubicati gli immobili che hanno goduto dell'esonero dal versamento IMU ed il numero degli immobili interessati.

Cosa accade in caso di avvenuta presentazione secondo le regole pregresse

Nel caso in cui il beneficiario degli aiuti di Stato Covid-19 abbia già trasmesso l'autodichiarazione secondo le modalità pregresse, ovvero con l'elencazione dettagliata di tutti gli aiuti ottenuti nel quadro A, **non sussiste alcun obbligo di ripresentare** nuovamente la comunicazione, anche laddove siano rispettati i requisiti per l'accesso alla comunicazione semplificata.

Vi è tuttavia da precisare che nel caso in cui sia necessario presentare una comunicazione correttiva nei termini – ricordando che ogni comunicazione trasmessa entro il 30 novembre va automaticamente a sostituirsi a tutte quelle precedentemente presentate – è ragionevole intendere, stante il dettato delle nuove istruzioni, che la nuova comunicazione debba essere presentata secondo le medesime modalità utilizzate in precedenza, ovvero sia ricopiando tutti quadri, ivi incluso il quadro A con i dati corretti.

La definizione agevolata degli avvisi bonari

Anche la definizione agevolata degli avvisi bonari di cui all'articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto Sostegni D.L. 41/2021, rientra nella semplificazione qui in esame.



Novità

A mente delle istruzioni di compilazione aggiornate, nel caso in cui la definizione agevolata intervenga prima della scadenza di trasmissione telematica della comunicazione – ovvero sia prima del 30 novembre 2022 – l'aiuto (che secondo le regole pregresse doveva essere distintamente indicato nel quadro A) potrà non essere indicato, se sono rispettati i requisiti per la presentazione dell'autocertificazione semplificata.

Parimenti, se la definizione agevolata degli avvisi bonari a interviene dopo il 30 novembre 2022, fatti specie che secondo le regole pregresse imponeva di presentare una nuova comunicazione limitatamente alla definizione agevolata stessa, anche tale seconda dichiarazione potrà non essere presentata, ma ciò **solo a condizione che nella dichiarazione originaria sia stata barrata la casella ES** e sempre che sussistano ancora i requisiti per accedere alla comunicazione semplificata.

Stante il dettato delle nuove istruzioni di compilazione per la comunicazione degli aiuti Covid-19, pare di intendere che coloro i quali abbiano trasmesso l'autocertificazione compilando analiticamente il quadro A, laddove dovessero perfezionare una definizione degli avvisi bonari dopo la data del 30 novembre 2022, saranno comunque chiamati a presentare la seconda dichiarazione con indicazione della definizione agevolata stessa, posto che non viene rispettato il requisito dell'avvenuta presentazione della comunicazione entro i termini stabiliti dalla norma con barratura della casella ES.

Iscrizione degli aiuti nel Registro Nazionale Aiuti di Stato

Un aspetto affatto trascurabile che discende dell'intervenuta semplificazione della comunicazione aiuti Covid-19 è quello che riguarda la comunicazione dei dati utili all'iscrizione degli aiuti nel RNA. Come ricorderemo, la presentazione dell'autodichiarazione secondo le regole pregresse consentiva – per gli aiuti per i quali fossero indicati nel quadro A anche il settore ed il codice ATECO – di non indicare il medesimo aiuto nel quadro RS del modello Redditi.



Attenzione

Se la comunicazione degli aiuti di Stato Covid-19 viene presentata in via semplificata, venendo a mancare il quadro A, automaticamente viene a mancare il presupposto che consente di non inserire gli aiuti concessi nel 2021 nel modello Redditi.

Di conseguenza, in presenza di autocertificazione degli aiuti di Stato Covid-19 presentata in via semplificata, tutti i benefici concessi nell'anno 2021 dovranno confluire nel modello Redditi, quadro RS, rigo RS401.

Se il modello Redditi è già stato presentato, allora sarà necessario presentare una dichiarazione correttiva nei termini, al fine di integrare i dati che originariamente non erano stati indicati nell'ottica di includerli nella autocertificazione. Si ribadisce che resta comunque ferma la facoltà del contribuente di continuare a utilizzare le pregresse modalità di compilazione, pertanto laddove il modello Redditi fosse già stato trasmesso, e non si intendesse presentare dichiarazione correttiva nei termini, sarà comunque possibile presentare l'autodichiarazione senza barratura della casella ES (seppure ne ricorrano i requisiti) e procedere alla compilazione del quadro A, con inserimento del settore e del codice ATECO, il tutto al fine di iscrivere gli aiuti nel RNA.



Riferimenti normativi

- Provvedimento Dir. Agenzia delle entrate 25 ottobre 2022, n. 398976